

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Premessa

Il servizio deve essere espletato in osservanza alla normativa ambientale vigente e la legislazione correlata in ambito nazionale, regionale e territoriale, nonché nel rispetto della normativa Europea e nel rispetto delle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza sul lavoro, avuto particolare riguardo per gli operatori addetti alla movimentazione dei rifiuti.

Il servizio, da realizzarsi con personale, strumenti e materiali messi a disposizione dal Fornitore, come meglio specificato in seguito, comprende:

- la fornitura di tutte le tipologie di contenitori primari e secondari atti a raccogliere i rifiuti prodotti e di cui al presente capitolato;
- la fornitura di tutte le idonee attrezzature atte a garantire il regolare svolgimento del servizio di raccolta, carico, riempimento, stivaggio, trasporto;
- il ritiro dai punti di deposito temporaneo (e – ove richiesto - dai depositi di piano delle singole strutture operative/reparti), il carico, il trasporto e lo smaltimento, presso un impianto idoneo ai sensi di legge, delle diverse tipologie di rifiuti da effettuarsi secondo le frequenze definite normativamente per lo specifico CER o nel corso del presente documento;
- Esecuzione di analisi merceologiche, chimiche e fisiche finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, etc.), , compilazione delle relative schede ADR
- la consegna dei contenitori vuoti - con propri mezzi - nei luoghi concordati con le Aziende nelle singole strutture (presidi ospedalieri/territoriali).
- garantire la rilevazione di eventuali tracce di radioattività dei rifiuti (prima del carico sull'automezzo).
- un software per la gestione di rifiuti diverso dal SISTRI, inclusa la formazione del personale addetto all'utilizzo.
- Ove richieste dai singoli enti, supporto alla redazione materiale dei formulari e dei registri richiesti dalla normativa, ivi compresi quelli connessi alla compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale. I formulari e i registri devono essere necessariamente firmati dai responsabili dell'azienda beneficiaria del servizio.
- Gestione dell'area ecologica nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e nel rispetto di quanto previste dalle specifiche riferite ad ogni singolo lotto.

Per l'espletamento delle attività di raccolta il Fornitore dovrà dotarsi di:

- idonee attrezzature di contenimento dei rifiuti in contenitori ed eventuali vasche di raccolta da posizionare negli spazi individuati dai singoli enti ;
- idonei strumenti di pesatura dei singoli contenitori di rifiuti in uscita dai Depositi Temporanei;
- idonei strumenti di rilevazione della radioattività dei singoli contenitori in uscita dai Depositi Temporanei.

Altresì, sono ricompresi nel Servizio di raccolta, carico, stivaggio e trasporto la manutenzione dei suddetti strumenti e gli interventi straordinari di ripristino dovuti a sversamenti accidentali dei rifiuti.

IL PROCESSO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

Il processo complessivo di gestione dei rifiuti comprende tutte le fasi che vanno dalla produzione, all'interno e all'esterno delle strutture sanitarie, fino al conferimento agli impianti di recupero o di smaltimento.

Tutte le fasi di gestione devono essere svolte secondo criteri di sicurezza, per gli operatori, per i pazienti e per il pubblico, di economicità e di rispetto per l'ambiente.

Le suddette fasi si possono riassumere in:

- a) produzione, classificazione dei rifiuti e attribuzione del codice CER;
- b) differenziazione dei rifiuti e conferimento al locale di raccolta in deposito temporaneo;
- c) confezionamento ed etichettatura
- d) movimentazione interna e conferimento all'area ecologica e rilevazione radioattività;
- e) registrazioni e adempimenti amministrativi;
- f) trasporto esterno;
- g) avvio a recupero o smaltimento.

CONTENITORI

Il fornitore dovrà garantire le quantità di contenitori primari e secondari sufficienti al trattamento dei rifiuti nei quantitativi effettivi prodotti dal singolo Ente.

Caratteristiche minime dei contenitori – pena l'esclusione dalla gara

Tutti i contenitori messi a disposizione per la corretta prestazione del servizio, dovranno

- essere conformi alle norme di etichettatura e trasporto ADR.
- Idonei al contenimento dei rifiuti
- essere latex free, n presenza sostanze clorurate etc....
- essere consegnati in condizioni igieniche congrue all'ambiente sanitario di riferimento, integri, asciutti, privi di contaminazione e residui, esenti da cattivi odori;
- possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimiche-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti cui sono destinati;
- essere distinti per codice colore da concordare con le singole aziende in funzione alla tipologia del rifiuto.
- essere facilmente stoccabili
- essere imballati in modo tale da garantirne la corretta conservazione
- essere dotati di chiusura finale di facile utilizzo possibilmente senza l'impiego di alcun ausilio.

I contenitori/imballaggi esterni in cui saranno contenute tutte le tipologie di rifiuto pericoloso dovranno essere idonei per il trasporto su strada di merci pericolose e, per questo, dovranno essere omologati ai sensi della normativa ADR.

Il fornitore dovrà apporre – sui contenitori/imballaggi - l'etichetta (o serigrafia) ove previsto secondo quanto indicato dalla normativa vigente in materia.

Di seguito si riportano gli elementi minimi :

- il codice CER
- classe di pericolo (ove necessaria)
- la descrizione del rifiuto contenuto (es. farmaci scaduti),
- ente di riferimento (Azienda AAS)
- spazio per poter scrivere la data di chiusura + struttura
- INDICAZIONI NORMATIVA ADR
- Portata max _____
- Pittogrammi ex Reg C. 1272/2008

Si rimanda a quanto riportato nell'allegato 1 Descrizione contenitori.

Sacchi per rifiuti

Nel rispetto della normativa, il Fornitore dovrà inoltre garantire – ove previsto - la presenza di sacchi interni per il contenimento dei rifiuti.

I sacchi dovranno essere dotati di sistemi di sicurezza o equivalenti sistemi di chiusura (da fornire in numero superiore ai contenitori), spessore come da normativa, facilmente chiudibili, non riapribili (per evitare spargimenti accidentali del contenuto).

I sacchi interni per rifiuti pericolosi devono essere certificati alla corrispondenza alle caratteristiche costruttive UNI 16106:2006, ove ricorra anche alle UNI EN ISO 16103:2005.

Il fornitore dovrà altresì fornire – se richiesto dagli atti di gara - tutti i sacchi neri per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani (indifferenziata)

Si rimanda a quanto riportato nell'allegato 1 Descrizione contenitori.

Il fornitore deve specificare per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03*, CER 18 02 02*) e per i medicinali citotossici e citostatici (CER 18 01 08*) la tipologia di contenitore che intende utilizzare tra monouso/riutilizzabili. In caso di contenitori riutilizzabili, la società concorrente deve fornire, in Offerta tecnica, una descrizione dettagliata dei processi che ne consentono il riutilizzo, specificando:

- natura e ubicazione di attrezzature e impianti di trattamento impiegati (di cui deve essere fornita un'adeguata documentazione tecnica e materiale illustrativo);
- capacità produttiva degli impianti espressa in numero di contenitori processati al giorno;
- sostanze e preparati impiegati (di cui devono essere fornite le schede tecniche e di sicurezza);
 - procedure seguite per l'esecuzione del processo che ne consente il riutilizzo, il controllo dell'efficacia e l'eventuale validazione del processo stesso.

I contenitori, in base al rifiuto cui sono destinati, dovranno essere conformi alle norme

- UNI EN ISO 16106:2006
- UNI EN ISO 23907:2012 UNI EN ISO 16103:2005 (Nel caso siano proposti contenitori prodotti con materiale plastico riciclato)
- Omologazione ADR

I contenitori prodotti con materiale riciclato dovranno altresì essere muniti di uno dei seguenti mezzi di presunzione di conformità: -

- un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di materiale riciclato convalidata da un organismo riconosciuto; -
- certificazioni o marchi (esempio Made in Italy, Plastica Seconda Vita, o equivalenti) rilasciati sulla base di verifiche di parte terza condotte da un organismo riconosciuto; -
- una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l'informazione convalidata da un organismo riconosciuto attestante la presenza di una percentuale di materiale riciclato.

Presso ogni sede, i contenitori devono essere consegnati – con propri mezzi - nelle zone individuate dal Referente dell'ENTE.

La fornitura dei contenitori deve essere sistematica, costante, prevedere una scorta adeguata, concordata con il Referente dell'Ente, periodicamente reintegrata in autonomia dal fornitore. L'approvvigionamento deve avvenire con tempi e modalità tali da assicurare il fabbisogno di ciascun luogo di produzione ma, contemporaneamente, non creare eccessivi accumuli di materiale presso le Aziende, anche al fine di garantire il rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi.

Nel caso in cui si verificasse un aumento straordinario del fabbisogno di contenitori che comporti la necessità di approvvigionamento imprevisto, deve essere garantita la loro fornitura entro 12 ore lavorative dalla richiesta a mezzo PEC/mail/numero dedicato.

Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore garantisca il Servizio tramite contenitori pluriuso, ad ogni utilizzo del contenitore, i coperchi dovranno essere sempre nuovi. In relazione a determinati rifiuti, a seguire vengono delineate ulteriori caratteristiche richieste per alcuni tipi di contenitori. Laddove, per CER trattati nel presente capitolato, non vengano descritte caratteristiche ulteriori, i contenitori dovranno comunque rispettare quanto previsto e richiesto dalla legge.

In fase di offerta il singolo operatore economico dovrà presentare un progetto che rappresenti e soddisfi al meglio le esigenze di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti e dei contenitori e sacchi, precisando, ad esempio, modalità differenti di gestione del servizio in base alla numerosità di presidi, allo spazio a disposizione, alla tipologia di rifiuti, al volume di produzione o tutto quant'altro necessario per la corretta gestione del servizio.

Tipologie di contenitori richiesti

Di seguito vengono sintetizzate le tipologie di contenitori da fornire agli enti; per le caratteristiche tecniche, fatto salvo quanto riportato nel presente articolo, si rinvia integralmente alla normativa vigente in materia e all'allegato 2 delle Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari.

- Contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di origine umana o animale (solido, liquido, taglienti, pungenti) – Contenitore monouso o riutilizzabile – capacità diverse
- Contenitore per rifiuti sanitari rigidi che richiedono particolari sistemi di gestione (citotossici, citostatici, farmaci scaduti o inutilizzabili, fiale-flaconi e farmaci con imballaggio fragile,
- Contenitore per rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
- Contenitori per rifiuti assimilabili agli urbani e relativi sacchi
- Contenitore per rifiuti sanitari non pericolosi
- Contenitore primario (sacco) per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (uso suppletivo).
- Grandi contenitori per la raccolta di rifiuti pericolosi e non pericolosi (big-bag)
- Contenitori generici per la raccolta di sostanze liquide non pericolose (laboratorio)
- Contenitori non previsti nel presente capitolato richiesti a seguito dell'avvio di nuovi servizi

Per ciascun contenitore dovranno essere disponibili diverse misure/capacità in funzione dello specifico rifiuto. Dovranno altresì avere dimensioni idonee alla corretta ed agevole movimentazione dei carichi.

I contenitori non costituiranno rifiuto prodotto dagli enti nemmeno al termine del ciclo di utilizzo.

Attrezzature

Il Fornitore per tutte le tipologie di contenitori richiesti ai fini della corretta esecuzione dell'appalto dovrà dotarsi strumenti atti a garantire la tracciabilità del contenitore al fine di consentire l'identificazione della sede di produzione del rifiuto stesso.

Dovrà fornire altresì,

- ceste di raccolta mobili per i rifiuti (inclusi per i RAEE/ingombranti), compattatori per carta (ove richiesto dall'ente)
- porta big bag e tutti i supporti ed accessori per contenitori da utilizzare per la raccolta di rifiuti sui carrelli da medicazione e all'interno delle ambulanze.
- Sistema di pesatura dei rifiuti per tutte le Unità locali e per tutte le tipologie di rifiuti.
- Sistema di rilevazione della radioattività.
- Carrelli idonei al trasporto interno/esterno con caratteristiche da concordare con i singoli enti in base alle specifiche esigenze.
- Armadi/carrelli chiusi adatti al deposito di materiale in transito dotati di adeguata cartellonistica. Dove non sono previsti punti di deposito pulito/sporco

Attrezzature di contenimento dei rifiuti

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione – in base alle specifiche esigenze di ciascun ente – un numero idoneo di container o casse mobili, vasche di contenimento per i liquidi, cisterne, sistemi assorbenti e materiali idonei e sufficienti al deposito e stoccaggio dei contenitori per rifiuti, vuoti e utilizzati. Tutte le componenti dovranno essere in possesso delle relative certificazioni ai sensi di legge

Di seguito si riportano le caratteristiche minime di tali attrezzature

Container o casse mobili per rifiuti pericolosi a rischio infettivo

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione in assenza di Deposito Temporaneo aziendale, container o casse mobili, posizionati in aree definite di concerto con il singolo Ente, da adibire rispettivamente:

- al deposito dei contenitori vuoti da utilizzare ;
- come deposito temporaneo per lo stoccaggio e il trasporto dei contenitori pieni da inviare agli impianti di smaltimento.

Detti container o casse mobili dovranno essere

- se adibiti al trasporto, conformi alla normativa per il trasporto delle merci pericolose su strada (ADR),
- di capacità adeguata alla gestione del servizio nello specifico Ente,
- di materiale metallico, completamente chiusi, lavabili, con portellone posteriore per consentire al personale incaricato le operazioni di carico e di stivaggio.
- accessibili senza l'utilizzo di scale, quindi posizionati a terra e dotati di appositi dispositivi pneumatici che ne consentano il movimento in senso verticale, così come previsto dalla normativa ADR. Esternamente dovranno presentarsi in buone condizioni, con assenza di macchie di ruggine e ben verniciati, con l'indicazione della destinazione d'uso (tipo rifiuti depositabili e frasi di rischio etc...).

Dovranno essere riposizionati completamente puliti e disinfettati a cura dell'operatore economico almeno una volta al mese o con diversa tempistica indicata dal singolo Ente.

Depositi temporanei e apparecchiature per rifiuti pericolosi a rischio chimico (liquidi di laboratorio e radiologia)

1. depositi temporanei (cisterne, vasche di contenimento, sistemi di segnalazione livelli e allarmi dei livelli)
2. apparecchiature idonee, ove necessario, al trasferimento dei liquidi dai diversi punti di produzione nei vari reparti dove non è possibile il collettamento a caduta diretto alle cisterne

Le cisterne dovranno essere dotate di un bacino di contenimento nonché di dispositivi anti traboccamento. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più cisterne che raccolgono la medesima categoria di rifiuto, può essere realizzato un bacino di contenimento comune, di capacità non inferiore alla terza parte di quella complessiva delle cisterne stesse. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità almeno pari a quella della cisterna più grande. Le taniche capacità circa 10-20 lt omologate dovranno - ove necessario - essere dotate di relativi dispositivi di controllo di riempimento con allarme ed eventuali stazioni di travaso da effettuarsi in sicurezza;

- gestione e manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature in conto deposito;
- installazione ed adeguamento della cartellonistica per le aree ecologiche e per i depositi temporanei.

Container per varie tipologie di rifiuti

Il Fornitore dovrà fornire – ove richiesto - altresì tutti i container necessari per la gestione di altre tipologie di rifiuti. I container verranno concessi dalla ditta aggiudicataria a titolo gratuito.

Esternamente dovranno presentarsi in buone condizioni con assenza di macchie di ruggine, ben verniciati e con l'indicazione dei rifiuti da smaltire, ove possibile protetti dagli agenti atmosferici.

A titolo esemplificativo:

- Vetro
- Legno
- Ferro
- Ingombranti
- Carta, cartone
- Plastica

SISTEMI DI PESATURA

Il fornitore si deve dotare di un idoneo sistema di pesatura dei rifiuti presso ciascuna UNITA' LOCALE compresa la micro raccolta, la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo è a proprio carico, affinché prima del carico sia disponibile il dato del peso dei rifiuti trasportati.

L'impresa concorrente deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la pesatura dei rifiuti. Per assicurare che i risultati delle misurazioni siano validi, si richiede che i sistemi di pesatura siano:

- tarati o verificati prima del loro utilizzo e ad intervalli regolari (comunque non superiori a 3 anni), secondo quanto previsto dal D.M. 182 del 28.3.2000. In alternativa a quanto previsto dal D.M. citato, la taratura e la verifica possono essere eseguiti da laboratori o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA, ovvero dal costruttore, a fronte di campioni riferibili a campioni internazionali o nazionali, per verificarne il buon funzionamento. La taratura o verifica deve essere documentata da un rapporto di prova conservato in copia in corrispondenza dello strumento di pesatura e consegnato in copia al Referente dell'Azienda.

Si considera adeguato uno strumento per il quale l'errore da associare alle misure sia inferiore al 5%;

- regolati ogni volta che sia necessario;
- identificati da un codice che permetta di risalire allo stato di taratura;
- protetti da regolazioni sbagliate che compromettano i risultati delle misure;
- utilizzati e conservati prevenendo danneggiamenti o deterioramenti.

il sistema di pesatura deve soddisfare i seguenti requisiti:

- deve produrre in automatico, al termine della pesatura e prima dell'effettuazione del trasporto, una registrazione (scontrino) che deve essere allegata alla prima copia del formulario di identificazione.
- Lo scontrino deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 1. peso lordo (peso del cassone e contenitori pieni)
 2. tara (peso del cassone e contenitori vuoti);
 3. peso netto (peso del carico prelevato)
 4. data e orario dell'operazione di carico/scarico
 5. numero del cassone (se si utilizza un cassone/container)
 6. numero di contenitori o imballaggi per tipo di cassone/contenitore scarrabile
 7. CER rifiuto pesato
 8. Ragione sociale del Fornitore
- deve essere utilizzato dal personale che effettua le operazioni di caricamento dei mezzi e trasporto dei rifiuti.

Per le sedi aziendali in cui non è possibile il posizionamento di una bilancia, il sistema di pesatura dovrà essere posto sull'automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti o idonea alternativa (es: transpallet pesatore, etc...).

Per tali fini, all'atto dell'avvio del servizio, deve essere verificato in contraddittorio il peso di ciascun tipo di contenitore. Tale operazione deve essere ripetuta ogni qualvolta sia concordata una modifica/sostituzione del tipo di contenitore; le Aziende si riservano altresì di eseguire ulteriori controlli a campione.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, in alternativa alla pesatura in uscita dall'Azienda, è ammessa la misura della quantità prelevata mediante l'impiego di apposito conta-litri, fermo restando l'obbligo di verificare il peso a destino.

Laddove siano presenti sistemi di pesatura di proprietà dell'Azienda, il fornitore potrà utilizzarli ai fini del servizio oggetto del contratto, rimanendo in ogni caso a suo carico gli interventi di taratura, verifica, regolazione sopra riportati.

Durante l'esecuzione del servizio, l'Azienda si riserva di effettuare controlli a campione, in contraddittorio, sulle operazioni di caricamento dei mezzi e pesatura;

Al termine dell'appalto i singoli enti non acquisiranno il titolo di proprietà su tali attrezzature che pertanto dovranno essere rimosse dai Depositi Temporanei a cura e spese del fornitore uscente.

RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA'

Tale attività consiste nel controllo strumentale della radioattività dei rifiuti effettuato in prossimità dei CONTENITORI attraverso l'utilizzo di adeguati strumenti rilevatori. Il Fornitore è obbligato a eseguire tale attività prima della raccolta (carico) dei contenitori.

Le soluzioni proposte devono prevedere la rilevazione della radioattività del singolo contenitore e devono consentire di individuare preferibilmente il singolo contenitore contaminato da materiale radioattivo. Il fornitore deve rilasciare una registrazione dell'avvenuto controllo e del risultato per ogni formulario emesso, che in ogni caso deve avvenire prima del trasporto all'esterno.

Se viene rilevata una radioattività superiore al più restrittivo fra il limite di legge e i limiti di accettabilità stabiliti presso gli impianti di smaltimento o recupero, la Ditta deve:

- individuare i singoli contenitori il cui livello di radioattività supera tale limite;
- separare i contenitori radioattivi dagli altri, apporre sugli stessi le etichette concordate con l'Azienda e depositarli quindi in sicurezza nel luogo individuato dall'Azienda;
- dare immediata comunicazione di quanto sopra al Referente dell'Azienda compilando altresì il rapporto di evento anomalo.

L'uso e la manutenzione degli strumenti di rilevazione della radioattività sono a carico del Fornitore.

Il sistema di misura della radioattività dovrà essere sottoposto a taratura e verifica di buon funzionamento analogamente a quanto richiesto per i sistemi di pesatura sopra richiamati. Al termine del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione non acquisirà il titolo di proprietà di tali strumenti i quali, pertanto, dovranno essere allontanati dal Deposito Temporaneo a cura e spese del Fornitore.

Nel caso in cui in Azienda non sia stata rilevata la presenza di rifiuti radioattivi e l'impianto di smaltimento o recupero rilevi che il livello di radioattività del/dei contenitori o del carico sia superiore al limite di cui sopra, la gestione di tale non conformità e i relativi oneri (ivi comprese le eventuali spese legali) sono a totale carico del fornitore.

Gli enti rimarranno estranei a eventuali contestazioni, anche economiche, da parte dell'impianto di destinazione finale, nel caso in cui questi rilevasse emissioni radioattive superiori alla norma al momento del conferimento dei contenitori.

In sede di Offerta tecnica, l'impresa concorrente deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la verifica del livello di radioattività di cui al presente paragrafo

DEPOSITO TEMPORANEO - AREA ECOLOGICA

Nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche tecniche di ogni singolo lotto, il fornitore dovrà provvedere alla realizzazione/gestione dell'area ecologica degli enti.

Nella Relazione tecnica, l'impresa concorrente deve presentare le soluzioni che intende adottare per l'organizzazione dei depositi temporanei, delle attrezzature, dei contenitori (cisterne, container, compattatori, etc.), coerenti e adeguate con l'attuale dotazione riportata nel suddetto Allegato, tenuto conto della normativa vigente tra cui le LG regionali.

Il fornitore deve:

- consegnare e collocare i contenitori da utilizzare, nei luoghi concordati con le Aziende;
- provvedere al ritiro dei contenitori di tutti i rifiuti oggetto del capitolato di appalto dai depositi temporanei individuati nei diversi lotti aziendali;
- adottare le misure necessarie ad impedire l'accesso ai suddetti contenitori, all'isola ecologica e al deposito temporaneo alle persone non autorizzate e apporre la necessaria cartellonistica;
- applicare soluzioni idonee a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici (container chiusi, tettoie, etc.) e ad impedire inquinamenti ambientali (es. percolazione);
- prevedere soluzioni idonee a garantire la periodica sanificazione delle attrezzature installate e il lavaggio dei contenitori non mono uso (es. ,...)
- prevedere soluzioni idonee a garantire la periodica sanificazione dei roll-container, carrelli e/o altri mezzi di trasporto dei rifiuti (es. predisporre punti di lavaggio e disinfezione nell'isola ecologica).
- garantire la separazione dei rifiuti ai sensi di legge
- prevedere un'area separata per la gestione dei rifiuti urbani.

Ove richiesto - sarà cura del fornitore la tenuta dei rapporti con il gestori del servizio comunale.

Tutte le soluzioni che verranno impiegate dall'impresa concorrente devono essere obbligatoriamente compatibili con le caratteristiche logistiche e con gli impianti delle singole strutture sanitarie (es. idrico, elettrico, fognario, etc.), senza che da ciò vengano determinati ulteriori oneri a carico degli enti.

Gli enti mettono a disposizione le aree (in comodato d'uso gratuito) e le utenze necessarie all'esecuzione del servizio; il fornitore si impegna al corretto impiego di dette aree.

Le attrezzature fornite dal fornitore (es. container, compattatori) possono essere rimosse solo dopo autorizzazione del Referente dell'Azienda e comunque entro 30 giorni di calendario dalla richiesta. La rimozione di tali attrezzature e il ripristino dell'area sono obbligatorie e interamente a carico del fornitore.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche tecniche di ogni singolo lotto, gli enti possono richiedere alla ditta appaltatrice il recupero di materia dalle seguenti categorie di rifiuti sanitari attraverso la raccolta differenziata:

- CER 150107 imballaggi in vetro
- CER 150101 imballaggi in carta e cartone,
- CER 150102 imballaggi in plastica,
- CER 150103 imballaggi in legno

Pertanto, la ditta concorrente per ciascun lotto di partecipazione – ove richiesto - dovrà produrre a pena nullità dell'offerta, una relazione sull'attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti da avviare al recupero indicando in particolare:

- le modalità di raccolta diretta dal deposito temporaneo o dai contenitori delle "Isole Ecologiche"
- la modalità di approvvigionamento e fornitura delle varie tipologie di contenitori per l'avvio della raccolta differenziata nei luoghi di produzione
- la frequenza dei ritiri previsti dai depositi temporanei o per le sedi in cui è possibile realizzare le isole ecologiche
- le tipologie, il numero e la capacità dei contenitori da posizionare nelle isole ecologiche
- le modalità di trasporto e la sede di destinazione finale di conferimento e la relativa pesatura delle varie tipologie recuperate.

Il costo per la raccolta differenziata dovrà considerarsi integralmente compensato dal ricavo derivante dal recupero del materiale ritirato.

RACCOLTA, CARICO, STIVAGGIO E TRASPORTO: INDIVIDUAZIONE SEDI INTERESSATE, FREQUENZA DEI TRASPORTI E MEZZI DI TRASPORTO

Il servizio di raccolta, carico, stivaggio e trasporto consiste nelle attività di prelievo dei rifiuti da ciascun Deposito Temporaneo aziendale e di trasporto per il loro conferimento presso gli impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento e/o di recupero .

Le attività di raccolta e trasporto devono essere pianificate nel Programma Operativo dei Servizi (POS) e assicurate 365 giorni l'anno.

Il POS può subire modifiche in virtù delle necessità dell'Amministrazione e/o del Fornitore, sempre in conformità ai termini di raccolta previsti dalla normativa vigente. Il servizio di raccolta e trasporto deve essere effettuato con personale e mezzi del Fornitore nell'osservanza della vigente normativa nella disciplina dei rifiuti e del trasporto di merci pericolose su strada.

Il servizio dovrà essere assicurato anche nel caso in cui la giornata prevista cada in occasione di una festività (es. Natale, Capodanno, feste patronali ecc.) salva diversa indicazione dell'ente.

Il fornitore deve garantire altresì il ritiro dei rifiuti prodotti da eventi imprevisti e/o accidentali nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro 12 ore naturali e consecutive dal ricevimento della comunicazione via e-mail del referente aziendale.

In caso di produzione inaspettatamente abbondanti, il fornitore deve garantire il prelievo entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della comunicazione via e-mail del referente aziendale.

Il fornitore è tenuto, in ogni caso, ad effettuare i ritiri con frequenza tale da garantire il rispetto dei termini di legge per il deposito temporaneo.

I contenitori sono chiusi e correttamente confezionati a cura degli enti: gli operatori del fornitore non sono autorizzati a ritirare contenitori non idonei, ma sono invece tenuti a segnalarne la presenza al referente aziendale.

In corso di esecuzione del contratto, gli enti potranno comunicare al fornitore eventuali modifiche delle frequenze e degli orari dei ritiri resisi necessari a seguito di riorganizzazioni di attività (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ristrutturazioni, apertura nuove sedi, ampliamento strutture). Tali modifiche devono essere tempestivamente recepite dal fornitore e non potranno comportare oneri aggiuntivi per gli enti.

TRASPORTO

Il servizio comprende il caricamento dei rifiuti sugli automezzi ed il relativo trasporto presso gli impianti di smaltimento o recupero. Le zone di sosta degli automezzi e i percorsi interni alle strutture devono essere concordate con l'Azienda.

Nel caso di rifiuti imballati, i singoli colli saranno caricati sul veicolo mediante idonee attrezzature di movimentazione e sollevamento atte a garantire l'operazione in completa sicurezza per gli operatori.

Nel caso di carico alla rinfusa, i veicoli dovranno essere dotati di attrezzature idonee a garantire la presa, il sollevamento ed il contenimento dei rifiuti in completa sicurezza per gli operatori e per l'ambiente.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, le operazioni di prelievo degli stessi devono essere eseguite concordando preventivamente con l'ente la data e ora di svolgimento del servizio.

Presso i luoghi di produzione, sono vietate la miscelazione di categorie diverse di rifiuti e le operazioni di travaso dalle taniche.

All'inizio e al termine delle operazioni di carico dei rifiuti dalle cisterne il personale del fornitore, controlla visivamente lo stato di conservazione degli impianti di raccolta e delle attrezzature per il travaso (es. cisterne, bacini di contenimento, raccordi, tubazioni) segnalando qualsiasi anomalia riscontrata al Referente dell'Azienda, fornendo eventuale supporto per la risoluzione di tali non conformità, anche in urgenza (es. perdita da una cisterna).

In caso di presenza di liquidi nel bacino di contenimento, il fornitore deve prelevarli e mettere in atto tutte le operazioni necessarie ad evitare dispersioni di rifiuti nell'ambiente

Il caricamento dei contenitori sugli automezzi deve essere effettuato in modo da evitarne lo schiacciamento, la deformazione e la fuoriuscita di rifiuti.

Qualora durante le operazioni di carico insorgano situazioni di emergenza (versamenti accidentali, etc.), il fornitore deve avvisare immediatamente il Referente dell'Azienda e intervenire a propria cura e spese, con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. materiali assorbenti), nonché con personale addestrato, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica e alla pulizia dell'area interessata.

L'impresa concorrente, unitamente all'offerta, deve inserire nella Relazione tecnica le procedure di emergenza adottate per le attività di cui al presente paragrafo.

Il trasporto deve essere effettuato con mezzi e personale autorizzati, la cui adeguatezza alla normativa vigente deve essere documentata in fase di presentazione dell'offerta. I mezzi utilizzati devono essere idonei alle tipologie e ai quantitativi dei rifiuti trasportati.

La pulizia e la manutenzione delle attrezzature e degli automezzi sono a carico del fornitore, che deve specificare i prodotti utilizzati, le metodiche e la frequenza di utilizzo in un apposito documento da allegare alla Relazione tecnica.

Il trasporto dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo agli impianti di smaltimento o recupero deve concludersi possibilmente entro il giorno del ritiro dal luogo di produzione e, in ogni caso, nel più breve tempo tecnicamente possibile.

La Ditta deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, (che va comunque già individuato dalla ditta anche in sede di gara quali impianto di appoggio per le eventuali emergenze/chiusure temporanee di quello principale) previa comunicazione e invio della documentazione al Referente aziendale.

Tempi e modi di svolgimento delle operazioni devono comunque essere specificate nella Relazione Tecnica che ciascuna impresa concorrente deve produrre per partecipare alla gara.

Il fornitore deve avvalersi di proprio consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 35/2010. Il nominativo di tale consulente deve essere indicato nell'Offerta Tecnica, unitamente alla documentazione attestante la sua idoneità allo svolgimento dell'incarico. L'ente può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di tale consulente al fine di prevenire i rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti le attività di cui al presente Capitolato.

AUTOMEZZI

Gli automezzi e i mezzi forniti per il servizio in oggetto dovranno

- essere conformi alla normativa ADR sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada
- essere attrezzati per la movimentazione del materiale (ad es. dotati di sponda idraulica per scarico a terra dei bancali);
- garantire la corretta distinzione tra sporco e pulito.

- avere una capienza ed essere in numero sufficiente a contenere tutti i rifiuti da smaltire in modo da evitare la presenza di giacenze nei luoghi di deposito (veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti di stoccaggio/smaltimento)

Per ciò che attiene la modalità di trasporto dei rifiuti depositati a terra (come per le apparecchiature) è necessario prevedere l'impiego di attrezzatura adeguata (ad es. prelevamento con ragno).

In merito al trasporto dei rifiuti contenuti in casse mobili rispondenti alle caratteristiche dettate dalla normativa, è richiesto l'allontanamento del contenitore mobile pieno e contestuale sostituzione con uno vuoto.

Per ogni automezzo dovrà pervenire l'elenco delle tipologie di rifiuti (codice CER) trasportabili.

I mezzi impiegati nel trasporto devono essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici e andranno sottoposti ad adeguate bonifiche periodiche, secondo le prescrizioni del D. Lgs n. 152/06 s.i.m.

L'idoneità del veicolo deve essere riferita al tipo di sostanza pericolosa prevalentemente trasportata con possesso delle necessarie autorizzazioni. Il personale addetto al trasporto merci pericolose deve essere adeguatamente formato.

Non è consentita l'uscita di rifiuti senza l'accompagnamento del relativo formulario di identificazione

Gli automezzi adibiti al trasporto esterno nonché i mezzi utilizzati per la movimentazione interna dovranno essere ridotti impatto ambientale (minimo Euro 4) e compatibili con vie d'accesso/percorsi aziendali che potranno essere verificati in occasione del sopralluogo.

Il trasporto contemporaneo di CONTENITORI VUOTI E CONTENITORI PIENI potrà essere ammesso solo nel caso in cui l'automezzo sia dotato di sistemi atti ad evitare il contatto delle due tipologie e prevenire contaminazione crociata.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere

periodicamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli automezzi e attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio;
immediatamente alla sostituzione degli automezzi/attrezzature in caso di guasto
identificazione degli automezzi/attrezzature impiegate nel servizio
sanificazione quotidiana di automezzi e attrezzature impiegate nel servizio con prodotti idonei all'uso e conformi alla normativa vigente in materia.

SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE

I rifiuti devono essere trasportati a cura e spese del fornitore, presso gli impianti di smaltimento o recupero, di proprietà e/o convenzionati con il fornitore, dei quali deve essere fornita autorizzazione all'esercizio, che dovrà essere se del caso aggiornata nel corso della durata della Convenzione e del singolo contratto derivato. La ditta dovrà essere proprietaria o dovrà aver stipulato convenzione con altro soggetto proprietario di almeno un impianto idoneo di incenerimento con capacità di smaltimento almeno pari ai quantitativi complessivi indicati nel Capitolato Tecnico (solo CER 18.01.03), preferibilmente con metodologia a recupero energetico e di un altro idoneo impianto inceneritore alternativo, in caso di impossibilità di conferimento dei rifiuti presso il primo, onde assicurare comunque il conferimento e l'incenerimento nei tempi previsti dalla vigente normativa; dovrà essere specificata per ciascun impianto di incenerimento la ragione sociale e l'indirizzo. Le eventuali convenzioni non potranno essere disdette senza il preventivo consenso scritto della EGAS.

Qualora l'impresa concorrente proponga che i rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo siano sottoposti a sterilizzazione in un impianto autorizzato in regime ordinario, di sua proprietà o convenzionato, come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 254/2003, deve fornire, in sede di stipula della Convenzione, le

informazioni sulla destinazione del rifiuto sterilizzato. Non sono accettate proposte che prevedano la sterilizzazione dei rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo in impianti autorizzati in regime semplificato ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 254/2003.

Per i rifiuti sottoposti a sterilizzazione, si richiede, inoltre, senza ulteriori oneri a carico delle Aziende sanitarie, di verificare l'assenza di pericolosità del rifiuto effettuando apposite analisi sul rifiuto sterilizzato, con cadenza almeno mensile. Tale periodicità dovrà essere aumentata in caso di esito non conforme e potrà essere ridotta fino alla meta in caso di almeno tre esiti conformi consecutivi. Il fornitore deve servirsi di laboratori analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati alle Aziende.

Anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Referente aziendale.

Nel caso in cui i rifiuti in uscita dalle strutture sanitarie siano destinati ad impianti di stoccaggio, il fornitore deve attestare alle aziende sanitarie l'avvio dei rifiuti agli ulteriori impianti di trattamento e l'avvenuto smaltimento/recupero con garanzia della tracciabilità dei rifiuti (collegamento tra FIR Azienda – FIR stoccaggio – FIR Impianto destinazione).

Il fornitore dovrà altresì produrre l'attestazione dell'effettiva conclusione del servizio – per ogni singolo conferimento - con dichiarazione di avvenuto trattamento finale da parte dell'impianto di destinazione da trasmettere ai singoli enti entro e non oltre 15 gg dall'avvenuta distruzione.